SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1795-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE VALITUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Attività scientifiche e culturali)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, presentato dal Governo al Senato il 23 aprile 1986, trae origine da una decisione della Comunità economica europea che ha designato Firenze a capitale europea della cultura per il 1986. Questa decisione fu sollecitata anche da una proposta, nell'ambito della CEE, avanzata dallo stesso Governo italiano, che si sente pertanto più impegnato a contribuire al successo della suddetta decisione, che è un alto onore reso alla città di Dante ma ha anche il significato di sollecitazione a intensificare lo sforzo per la maggiore valorizzazione del patrimonio culturale custodito da Firenze mercè il suo riconoscimento quale una delle più prestigiose capitali europee della cultura. A questa sollecitazione ha voluto corrispondere il Governo con la presentazione della proposta legislativa ora all'esame dell'Assemblea del Senato, che stabilisce che il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipi con iniziative proprie e con contributi al comune di Firenze per quelle promosse dal comune stesso o dall'apposito comitato, che si riferiscono alle attività connesse alla designazione di Firenze quale città europea della cultura, per una spesa complessiva di lire 15 miliardi stanziati nel suo bilancio.

Le attività e le iniziative suddette riguardano la realizzazione e il completamento di istituti museali e di ricerca nel campo artistico, il restauro di beni culturali pubblici e privati, nonchè le connesse attività congressuali, scientifiche e culturali a carattere internazionale.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione delle iniziative in questione, il testo originario del disegno di legge prevede solo che il Ministro per i beni culturali e ambientali adotti e definisca con proprio decreto il programma delle iniziative e attività suddette.

La Commissione ha ritenuto di apportare le seguenti modifiche, approvate a maggioranza: 1) che in ogni caso il Ministro destini non meno del 50 per cento degli stanziamenti agli interventi relativi alla realizzazione ed al completamento di istituti museali, nonchè al restauro dei beni culturali, pubblici e privati; 2) che il Ministro adotti e definisca il programma, sentiti il comune e la provincia di Firenze; 3) che le attività di ricerca, congressuali, scientifiche e culturali a carattere anche internazionale siano connesse con gli interventi di cui al precedente punto 1.

È rimasto invariato l'articolo 2 della proposta governativa, che stabilisce che all'onere di 15 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Disposizioni in materia di calamità naturali ».

Quei componenti della Commissione i quali non hanno ritenuto di approvare le modifiche da essa apportate al testo governativo avrebbero desiderato che alle attività e alle iniziative di cui al punto 1 della presente relazione il Ministro dovesse riservare non meno del 60 per cento della somma stanziata, anzichè non meno del 50 per cento come propone la Commissione.

Infine la Commissione ha apportato al testo dell'articolo 1, comma 1, una modifica suggerita dalla 1ª Commissione permanente.

In conclusione, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione della normativa in esame.

VALITUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

11 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Osserva peraltro che all'articolo 1, comma 1, occorrerebbe far riferimento al Ministero per i beni culturali, anzichè alla specifica figura del Ministro.

Dissente dal dispositivo favorevole del parere il senatore Biglia.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

11 giugno 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur osservando la scorrettezza dell'utilizzazione per finalità difformi di accantonamenti di fondo globale, anche se, nel caso in ispecie, si tratta di una spesa di carattere eccezionale non destinata a ripetersi negli anni a venire.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla designazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986, il Ministro per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al Comune di Firenze per quelle promosse dal Comune medesimo o dall'apposito comitato per la celebrazione.

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano la realizzazione ed il completamento di istituti museali e di ricerca nel campo artistico, il restauro di beni culturali pubblici e privati, i relativi studi e ricerche, nonchè le connesse attività congressuali, scientifiche e culturali a carattere anche internazionale.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, adotta e definisce il programma delle attività e delle iniziative.

Art. 2.

1. All'onere di lire 15 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finan-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla designazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al Comune di Firenze per quelle promosse dal Comune medesimo o dall'apposito comitato per la celebrazione per una spesa complessiva di lire 15 miliardi.

2. *Identico.*

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, adotta e definisce il programma delle attività e delle iniziative, riservando in ogni caso non meno del cinquanta per cento degli stanziamenti agli interventi relativi alla realizzazione ed al completamento di istituti museali, nonchè al restauro di beni culturali, pubblici e privati, sentiti il Comune e la Provincia di Firenze.

4. Le attività di ricerca, congressuali, scientifiche e culturali a carattere anche internazionale dovranno essere connesse con gli interventi di cui al comma 3.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
ziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Disposizioni in materia di calamità naturali ». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
Art. 3.	Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*